



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Prot. n. 6652 del 04.05.2021

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 40 del 04.05.2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER RIMOZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' IMMOBILE SITO IN CORSO ITALIA, 48 - VIA LUIGI FARINI, SNC - FOGLIO 30 PARTICELLA 129

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

VISTA la relazione di sopralluogo del 29.04.2021, inviata dagli agenti di Polizia Municipale al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica-Ambiente con prot. n. 6540 del 30.04.2021, nella quale si riporta quanto segue:

"...

In data 29 aprile 201...omissis...ha effettuato un sopralluogo in Via Luigi Farini nei pressi del civico 26 e ha constatato quanto segue:

a terra si notava un pezzo di cemento proveniente, presumibilmente, dalla parte sottostante il piano di calpestio del terrazzo, mancante di alcune parti in cemento, dell'edificio di fronte.

Sul posto era presente ...omissis... la quale dichiarava spontaneamente di aver trovato anche in precedenza tali materiali provenienti dal terrazzo in questione.

La situazione rappresentata potrebbe costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

Sono state quindi temporaneamente apposte dal sottoscritto tre transenne a protezione e delimitazione dell'area pubblica sottostante il terrazzo.

Dalla visura al catasto on line si è desunto che l'immobile, ubicato al foglio 30 e particella n. 129 è di proprietà dei sigg.

1) Galandrini Egisto, nato a Montegiorgio (AP) il 06/03/1931 ed ivi residente a C/da Santa Maria n. 13

2) Lattanzi Pietrina nata a Francavilla D'Ete (AP) il 30/08/1939 e residente a Montegiorgio (FM) in C/da Santa Maria, 13.

Sono stati effettuati rilievi fotografici del rinvenuto stato dei luoghi, qui allegati.

Quanto sopra è stato anticipato telefonicamente, in data 29/04/2021 al Sig. Galandrini Egisto.

"..."

DATO ATTO che i tecnici del Servizio Urbanistica-Ambiente, in data 03 Maggio 2021, hanno effettuato un sopralluogo presso l'area sopra citata riscontrando che, l'immobile individuato catastalmente al foglio 30 particella 129, in corrispondenza del lato prospettante su Via Farini, ha al terzo livello (coincidente con il piano terra da Corso Italia) un balcone con travi in acciaio e soletta in calcestruzzo, che presenta alcune porzioni di intradosso, di frontalino ed anche uno spigolo crollati, tanto che la balaustra del balcone ha un montante appoggiato unicamente sulla trave in acciaio.

Gli stessi tecnici hanno rilevato, inoltre, che il cornicione in c.a. del quinto livello, che costituisce terrazzo dell'ultimo piano (coincidente con il piano terzo da Corso Italia) presenta spigoli ammalorati e mancanti.

Le porzioni sopra indicate risultano compatibili con il pezzo in cemento descritto dalla Polizia Municipale, che, al momento del sopralluogo dei tecnici, era stato rimosso. Ad ogni modo la situazione descritta configura potenziale pericolo per la pubblica incolumità, essendo l'edificio affacciato su via pubblica;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO che l'immobile segnalato, posto in Corso Italia, 48 è distinto catastalmente al Foglio n. 30 Particella n. 129 risulta di proprietà dei Sigg.:

- **GALANDRINI Egisto** nato a MONTEGIORGIO il 06/03/1931, residente a Montegiorgio in C.da Santa Maria, 13, proprietario per la quota di 1/2;
- **LATTANZI Pietrina** nata a FRANCAVILLA D'ETE il 30/08/1939, residente a Montegiorgio in C.da Santa Maria, 13, proprietaria per la quota di 1/2;

RITENUTO che, per quanto sopra, è necessario provvedere ad emettere apposita ordinanza nei confronti dei proprietari dell'immobile, al fine di attuare tutte le opere provvisionali necessarie ad evitare imminenti pericoli o danni alla pubblica incolumità da tutte le porzioni di edificio che possono costituire pericolo, nonché ad interdire l'utilizzo del balcone del piano terra fino all'esecuzione delle verifiche e delle opere necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza e agibilità dello stesso;

per tutto quanto sopra esposto e motivato, con la presente

ORDINA

ai Sig.ri

- **GALANDRINI Egisto**, nato a MONTEGIORGIO il 06/03/1931, residente a Montegiorgio in C.da Santa Maria, 13;
- **LATTANZI Pietrina**, nata a FRANCAVILLA D'ETE il 30/08/1939, residente a Montegiorgio in C.da Santa Maria, 13;

proprietari per la quota di 1/2 ciascuno dell'immobile sito in Corso Italia, 48, individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 30 particella 129:

- 1) **DI PROVVEDERE all'esecuzione immediata, e comunque non oltre quindici giorni (15gg) dal ricevimento della presente, delle opere provvisionali necessarie ad evitare imminenti pericoli o danni alla pubblica incolumità da tutte le porzioni del fabbricato in oggetto.**
Venga prodotta, a tal fine, a questo Ente adeguata relazione tecnica che attesti l'esecuzione delle opere sopra indicate entro trenta giorni (30gg) dal ricevimento della presente.
- 2) **DI INTERDIRE L'UTILIZZO del balcone del piano terra dell'immobile sopra indicato, sino all'esecuzione delle verifiche e delle opere necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza e agibilità del balcone, che dovrà essere certificata da un tecnico mediante la trasmissione a questo Ente di adeguata relazione tecnica che attesti il ripristino delle condizioni di utilizzo.**
Il divieto è esteso ad eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'immobile in questione nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici di messa in sicurezza dell'immobile.

COMUNICA

- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Elena Lombardi per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che relativamente agli adempimenti di comunicazione previste dagli artt. 7 e 8 e seguenti della legge n. 241/1990 e per le successive fasi, la presente vista l'urgenza vale quale comunicazione di avvio del procedimento.
- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari o aventi titolo sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Il mancato adempimento della presente ordinanza oltre alle richiamate responsabilità penali e civili sia nei confronti dell'amministrazione che contro terzi, comporterà la trasmissione dell'inottemperanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Comune di Montegiorgio - Piazza Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

comune.montegiorgio@emarsche.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- Ai sensi dell'art. 54, comma 7, del T.U.E.L., «se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi».
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;

DISPONE

Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate e, ai sensi dell'art. 143 del c.p.c., all'intestatario che risulta irreperibile, nonché per i provvedimenti di competenza a:

1. Prefettura di Fermo
2. Al Ministero degli Interni Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando di Fermo
3. Alla Polizia Municipale di Montegiorgio -Sede-

L'Ufficio di Polizia Municipale, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Michele Ortenzi



